



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 166 CSAT 07
DEL 21 NOVEMBRE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A. Sig. Di Paola Vito, nella riunione del giorno 21 Novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 16/A

A.S.D. LINERI MISTERBIANCO (CT) avverso omologazione risultato gara.
Campionato Promozione Girone "X" Gara Lineri Misterbianco/Gescal del 14/10/2017.
C.U. n.140 del 03/11/2017.

Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Lineri Misterbianco, in persona del proprio Presidente, impugna, la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi, che con la correzione della velina da parte del direttore di gara, dopo che la stessa era stata sottoscritta da tutte le parti e consegnata alle stesse, si sarebbe venuta ad alterare la consequenzialità delle sostituzioni con la conclusione che è risultato regolare l'impiego dei calciatori "giovani" da parte della A.S.D. Gescal, come invece così non è stato, per cui chiede che a quest'ultima società venga assegnata gara perduta per 0-3.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della reclamante in sede di udienza, avendo fatta rituale e tempestiva richiesta di audizione.

Nulla è pervenuto dalla società controinteressata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il gravame ed acquisito specifico supplemento referto da parte del direttore di gara, rileva che quest'ultimo, pur ammettendo di avere corretto la velina dopo che la stessa era stata sottoscritta da tutti e consegnata alle società, ribadisce e conferma che la sostituzione tra il n.3 ed il 14 della Soc. A.S.D. Gescal è avvenuta al 22' del 2° t., come peraltro correttamente riportata in referto, e non già al 18' del 2° t. come erroneamente indicato nella predetta velina.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento con conseguente conferma della decisione impugnata.

Appare, però, doveroso precisare che in caso di discrasia tra quanto riportato dal direttore di gara nel rapportino di fine gara (che una volta consegnato non può più essere corretto se non in presenza di tutte le parti) e quanto poi eventualmente riportato nel referto, fa fede solo quanto dichiarato in quest'ultimo documento ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S., avendo il primo solo un mero scopo informativo.

La presente decisione va trasmessa, per quanto di competenza al C.R.A. Sicilia ed alla Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La presente decisione va trasmessa al C.R.A. Sicilia ed alla Procura Federale per quanto di propria competenza in ordine a quanto lamentato dalla Società reclamante.

Procedimento 23/A

SPORT CLUB NISSA 1962 (CL) avverso la perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 200 a carico della società e le squalifiche per 4 gare a carico dei calciatori Amorelli Michele, Bella Carlo, Carnevale Alessio, Fiandaca Marco Vincenzo e Fonti Giuseppe Michele.
Gara Allievi Regionali Sport Club Nissa/S.S.D. Santa Sofia Calcio del 4.11.2017.

C.U. n.146 dell'8.11.2017.

Con tempestivo gravame la società Sport Club Nissa 1962 impugna le decisioni del Giudice Sportivo, sostenendo che la rissa, a seguito della quale l'arbitro ha sospeso la gara in questione, era stata causata da "istigazione" del calciatore Terranova del Santa Sofia, già espulso, e dal proprio tesserato Carnevale.

Ha precisato la reclamante che, a seguito della espulsione del Terranova, l'allenatore della squadra ospite faceva uscire dal campo la propria squadra, rientrata solo dopo 5 minuti per il pronto intervento di un loro dirigente, precipitatosi negli spogliatoi. Mentre la gara stava per essere ripresa, ai bordi del terreno di gioco sorgeva un "battibecco" tra il Terranova ed alcuni tesserati della Nissa, dal quale derivava un "conciliabolo di malintesi e spinte", che determinava l'arbitro a "fischiare la fine della gara", omettendo di adottare "tutte le misure disciplinari" previste dalla regola 5 A.I.A. al fine di "ristabilire l'ordine in campo" e riprendere l'incontro, pur se con un numero inferiore di giocatori.

Con la impugnazione ha chiesto pertanto la società reclamante di modificare la delibera del Giudice Sportivo, disponendo la revisione dei provvedimenti adottati con la riduzione o l'annullamento della "multa", oltre che la ripetizione della partita.

La Corte Sportiva Territoriale, letti il referto di gara ed il relativo supplemento, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fanno "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che *"al 19' del secondo tempo, a seguito di una doppia ammonizione con conseguente espulsione del n.9 del Santa Sofia, Terranova Fabio, l'allenatore della medesima società, Ortugno Maurizio, si portava all'interno del terreno di gioco e intimava ai propri giocatori di andare tutti dentro gli spogliatoi, urlando "noi ci ritiriamo e a te arbitro ti faccio finire sui telegiornali". Raggiunti gli spogliatoi, gli stessi, precedentemente rientrati, dopo cinque minuti cambiavano idea e, volendo riprendere la gara, cercavano di riportarsi sul terreno di gioco. A questo punto, non appena mettevano piede sul terreno di gioco, venivano aggrediti fisicamente con spinte, schiaffi, calci e pugni dai giocatori della Nissa, che erano rimasti sul terreno di gioco. Ha aggiunto l'arbitro: "Inizialmente cercavo di capire se la maxirissa poteva essere immediatamente sedata, ma più passava il tempo più mi accorgevo che era necessario che io suspendessi la gara definitivamente, come poi ho fatto, emettendo il triplice fischio finale".* Quanto ai protagonisti dell'accaduto ha inoltre precisato di avere riconosciuto fra i giocatori rissanti sia quelli dello Sport Club Nissa (*"in particolare ... il n.5 Carnevale Alessio, il n.6 Fiandaca Marco, il n.7 Bella Carlo, il n.11 Fonti Giuseppe e il n.13 Amorelli Michele, i quali con forti pugni all'addome, forti schiaffi al viso e, non appena a terra, con forti calci alle spalle e alle gambe, colpivano ripetutamente, provocando forte dolore e qualche escoriazione, i malcapitati giocatori del Santa Sofia, i quali, a loro volta, nel tentativo di difendersi, reagivano rispondendo alle aggressioni e agli aggressori, aggredendo"*) che quelli del Santa Sofia (*"il n.3 Magliarisi Giuseppe Antonio, il n.4 Grillo Tommaso, il n.13 Semprevivo Pasquale, il n.15 Cusumano Fedele, i quali ... nel tentativo di difendersi colpivano i giocatori della Nissa con forti pugni all'addome, forti schiaffi al viso e non appena a terra con forti calci alle spalle e alle gambe provocando forte dolore e qualche escoriazione"*). L'arbitro ha concluso il "supplemento" scrivendo del prodigarsi dei dirigenti di entrambe le società per ristabilire la calma (*"con poco successo, per la verità"*) nonché dell'arrivo della Polizia, su richiesta del presente Osservatore arbitrale, e di un'ambulanza.

Ciò posto, va rilevata, in primo luogo, la inammissibilità del reclamo per la parte che riguarda la richiesta di ripetizione della partita, poiché non risulta inviata copia della impugnazione alla controparte, come invece prescritto dagli artt. 33 c.5 e 46 c.5 del C.G.S. per tutte le circostanze che possono incidere sul risultato omologabile.

Per quanto riguarda i provvedimenti della squalifica e dell'ammenda va osservato come da quanto dettagliatamente esposto dall'arbitro si evinca con chiarezza che la rissa è stata

provocata al momento del rientro in campo dei giocatori del Santa Sofia (vuoi anche avvenuto per il tempestivo intervento di un loro dirigente dopo il provvisorio allontanamento) *“con spinte, schiaffi, calci e pugni dai giocatori della Nissa, che erano rimasti sul terreno di gioco”*. E' evidente quindi che la degenerazione dello scontro sia da attribuire in misura maggiore ai calciatori della società reclamante e che pertanto assolutamente giustificata appare la sanzione personale loro inflitta (quattro gare), più gravosa rispetto a quella inflitta ai tesserati avversari (due gare). Congrua appare infine la sanzione dell'ammenda, in eguale misura irrogata ad entrambe le società, tenuto conto del tentativo operato *“con poco successo”* dai rispettivi dirigenti.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00=.

Procedimento 24/A

Soc. Sport. Dilett. SANTA SOFIA CALCIO s.r.l. (AG) avverso la perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 200,00 a carico della società, nonché la squalifica per 2 gare a carico dei calciatori Cusumano Fedele, Grillo Tommaso, Magliarisi Giuseppe Antonio e Semprevivo Pasquale e fino al 10/12/2017 a carico dell'allenatore Ortugno Maurizio.

Gara Allievi Regionali Sport Club Nissa/S.S.D. Santa Sofia Calcio del 4.11.2017.

C.U. n.146 dell'8.11.2017.

Con rituale e tempestivo gravame, comunicato alla controparte come da racc. A.R. allegata, la Soc. Sport. Santa Sofia impugna le decisioni del Giudice Sportivo, sostenendo che la rissa, a seguito della quale l'arbitro ha sospeso la gara in questione, è stata provocata dai giocatori avversari, posto che in quel momento il risultato era di 1-2 in loro sfavore.

Ha precisato la reclamante che i calciatori della ASD Nissa fin dall'inizio della partita avevano manifestato *“un certo nervosismo”* ed un *“comportamento minaccioso, aggressivo e violento”*, divenuto in alcune occasioni *“una vera caccia all'uomo”*. Al 20' del secondo tempo quindi l'allenatore del Santa Sofia, Ortugno Maurizio, al fine *“salvaguardare sia l'incolumità fisica dei propri calciatori sia il risultato della gara”*, aveva fatto uscire dal campo la squadra, ma dopo qualche minuto aveva fatto rientrare sul terreno di gioco i suoi ragazzi, che *“venivano immediatamente aggrediti fisicamente dai calciatori avversari”*, tanto che l'arbitro, ritenendo la impossibilità di prosecuzione, aveva sospeso definitivamente la gara.

Con la impugnazione ha chiesto pertanto la società reclamante di modificare la delibera del Giudice Sportivo con la riduzione delle squalifiche e l'assegnazione della vittoria della gara.

La Corte Sportiva Territoriale, letti il referto di gara ed il relativo supplemento, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fanno *“piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, rileva che *“al 19' del secondo tempo, a seguito di una doppia ammonizione con conseguente espulsione del n.9 del Santa Sofia, Terranova Fabio, l'allenatore della medesima società, Ortugno Maurizio, si portava all'interno del terreno di gioco e intimava ai propri giocatori di andare tutti dentro gli spogliatoi, urlando “noi ci ritiriamo e a te arbitro ti faccio finire sui telegiornali”. Raggiunti gli spogliatoi, gli stessi, precedentemente rientrati, dopo cinque minuti cambiavano idea e, volendo riprendere la gara, cercavano di riportarsi sul terreno di gioco. A questo punto, non appena mettevano piede sul terreno di gioco, venivano aggrediti fisicamente con spinte, schiaffi, calci e pugni dai giocatori della Nissa, che erano rimasti sul terreno di gioco”*. Ha aggiunto l'arbitro : *“Inizialmente cercavo di capire se la maxirissa poteva essere immediatamente*

sedata, ma più passava il tempo più mi accorgevo che era necessario che io suspendessi la gara definitivamente, come poi ho fatto, emettendo il triplice fischio finale". Quanto ai protagonisti dell'accaduto ha inoltre aggiunto di avere riconosciuto fra i giocatori rissanti sia quelli dello Sport Club Nissa (*"in particolare ... il n.5 Carnevale Alessio, il n.6 Fiandaca Marco, il n.7 Bella Carlo, il n.11 Fonti Giuseppe e il n.13 Amorelli Michele, i quali con forti pugni all'addome, forti schiaffi al viso e, non appena a terra con forti calci alle spalle e alle gambe colpivano ripetutamente, provocando forte dolore e qualche escoriazione ai malcapitati giocatori del Santa Sofia, i quali a loro volta nel tentativo di difendersi reagivano rispondendo alle aggressioni e agli aggressori, aggredendo"*) che quelli della S.S. Santa Sofia (*"il n.3 Magliarisi Giuseppe Antonio, il n.4 Grillo Tommaso, il n.13 Semprevivo Pasquale, il n.15 Cusumano Fedele), "i quali ... nel tentativo di difendersi colpivano i giocatori della Nissa con forti pugni all'addome, forti schiaffi al viso e non appena a terra con forti calci alle spalle e alle gambe provocando forte dolore e qualche escoriazione"*). L'arbitro ha concluso il "supplemento" precisando del prodigarsi dei dirigenti di entrambe le società per ristabilire la calma (*"con poco successo, per la verità"*) nonché dell'arrivo della Polizia, su richiesta del presente Osservatore arbitrale, e di un'ambulanza. Ciò posto, va rilevata, in primo luogo, la inammissibilità del reclamo per la parte che riguarda la squalifica dei giocatori Cusumano Fedele, Grillo Tommaso, Magliarisi Giuseppe Antonio e Semprevivo Pasquale, la cui sanzione non è superiore a 2 giornate di gara (art.45 c.3 C.G.S.).

L'ulteriore sanzione personale a carico dell'allenatore del Santa Sofia, Ortugno Maurizio, appare congrua alla luce del provocato allontanamento della sua squadra, ingiustificato oltre che accompagnato dalla inopportuna frase rivolta all'arbitro.

Per quanto riguarda la perdita della gara per 0-3 a carico di entrambe le squadre si osserva poi che, come da costante giurisprudenza sportiva, in applicazione dell'art. 18 c.2 C.G.S. va attribuita tale sanzione quando la stessa è stata sospesa a seguito di rissa, addebitabile ad entrambe le società indipendentemente da quale delle due abbia tenuto una condotta offensiva o difensiva. E tale è il caso in esame alla luce di quanto descritto dettagliatamente nel sopra riportato supplemento di referto dell'arbitro, che si è condivisibilmente risolto per la sospensione della gara dopo essersi accorto che lo scontro fra i giocatori era divenuto sempre più violento, nonostante il tentativo dei dirigenti delle due società di riportare la calma, ristabilitasi solo dopo l'arrivo della Forze dell'Ordine.

Anche l'ammenda infine appare congruamente irrogata alla luce, da un lato, della violenta condotta tenuta dai tesserati e dell'ingiustificato allontanamento dal campo da parte dei giocatori del Santa Sofia, sia pure come reazione a quella intrapresa dagli avversari, e, dall'altro, del tentativo esperito, pur se con "poco successo", dai dirigenti di entrambe le società.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00=

Procedimento 25/A

A.S.D. MUXAR (AG) avverso squalifica fino al 31 dicembre 2021 del calciatore sig. Frangapane Francesco.

Campionato 2^a Cat. Girone "G" Gara 01/11/2017.

C.U. n.144 del 07/11/2017.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Muxar, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugna la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, sostenendo che il proprio calciatore, pur avendo tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, non lo avrebbe aggredito con strattoni, né gli avrebbe stretto il collo, né tirato

un braccio per indurlo a cadere per terra, bensì lo avrebbe solo stratonato per la maglia, che si era stretta intorno al collo. Non vi sarebbe stato invece alcun tentativo di colpirlo con un pugno, ma solo un agitare delle braccia dovuto a quel momento di rabbia e alla concitazione vissuta dai presenti. Conclude il reclamante ammettendo la gravità del comportamento del proprio calciatore di cui si scusa, chiedendo che la sanzione così come inflitta sia determinata in termini più equi.

Nessuno è comparso per l'udienza odierna benché regolarmente convocato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 40' del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Frangipane Francesco per atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, peraltro, già ammonito al 19' del 1° t. per proteste, sicché appare in tutta evidenza che i fatti riportati risultano provati e avvenuti.

Infatti, il suddetto calciatore dopo l'espulsione, anziché allontanarsi dal terreno di gioco, si scagliava contro l'arbitro, prima tirandogli la maglia, poi stringendogli il collo con la mano destra, mentre con la mano sinistra gli bloccava il braccio destro, procurandogli un forte dolore alle suddette parti del corpo.

Tuttavia, tre compagni di squadra e gli stessi avversari prontamente intervenivano per evitare conseguenze peggiori al Direttore di gara.

L'arbitro era costretto a sospendere la partita non trovandosi più nelle condizioni fisiche per proseguire e si recava al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Al Pronto Soccorso "Barone Lombardo" di Canicattì dell'A.S.P. di Agrigento, in data 03/11/2017, il paziente riferiva di avere "Cervico-Dorsalgia e Algia al Braccio Destro" dovute all'aggressione durante l'arbitraggio di una partita di calcio, ma il referto del pronto soccorso non riporta l'esistenza di lesioni né riferisce della necessità di sottoporre il paziente a cure immediate dando tuttavia una prognosi di cinque giorni s.c.

In ragione di quanto sopra, il gravame può trovare solo parziale accoglienza, atteso che la sanzione va graduata in relazione alla oggettiva lesività dell'azione posta in essere dal calciatore, che ha causato solo dolore e malessere. In ogni caso non può prescindere dalla gravità della condotta offensiva del calciatore nell'aggressione rivolta all'arbitro che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, impedita dall'intervento degli altri giocatori.

Conseguentemente appare opportuno rideterminare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore nella misura dell'interdizione dal gioco fino al 30 giugno 2021, tenuto conto del giusto bilanciamento delle circostanze, nonché del carattere necessariamente afflittivo della stessa, così come previsto dall'art. 19 comma 4 lett. d) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, rideterminando sino al 30 Giugno 2021 la durata della sanzione inflitta.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Procedimento 26/A

A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Mazara/Pro Favara del 01/11/2017.

C.U. n.144 del 07/11/2017.

Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Mazara Calcio, in persona del proprio Presidente, impugna la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara sarebbe incorso in un clamoroso errore nell'aver segnato come sostituito al 40' del 2° t. il calciatore n.7 Giacalone Gianpaolo (classe 1999) con il calciatore n. 14 Calicetto Valerio (classe 1998) in quanto la sostituzione nella realtà sarebbe avvenuta tra il calciatore n.11 Gaston Gomez (classe 1998) con il predetto n.14

per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa sull'utilizzo dei calciatori "giovani".

A riprova di ciò produce oltre alle copie fotostatiche dei documenti di identità dei calciatori Gomez e Giacalone (al fine di evidenziare le loro differenze somatiche che non possono portare ad alcuna confusione tra gli stessi) anche alcune ritrazioni fotografie e dei video relativi alla gara in questione che proverebbero, a dire della reclamante, il lamentato errore da parte degli ufficiali di gara.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della A.S.D. Mazara Calcio in sede di udienza, avendo fatta rituale e tempestiva richiesta di audizione.

Nulla è pervenuto dalla società controinteressata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione documentale relative alle foto della gara ed i relativi video in quanto non ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S.

Nel merito, disposta la comparizione del direttore di gara, lo stesso ha riconosciuto nel calciatore Gomez Gaston recante la maglia n.11 il calciatore sostituito al 40° del secondo tempo con il n.14 e non già il n.7 Giacalone Giampaolo come erroneamente indicato in referto.

In ragione di quanto sopra accertato, con la suddetta sostituzione la A.S.D. Mazara Calcio non ha violato la normativa sui calciatori "giovani" per cui il gravame può trovare accoglimento con conferma del risultato conseguito in campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il gravame e, per l'effetto, conferma il risultato conseguito sul campo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

La presente decisione va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza.

Procedimento 28/A

A.P.D. FRIGINTINI CALCIO (RG) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Andrea Vicari.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: Floridia/Frigintini del 12/11/2017.

C.U. n.158 del 15/11/2017.

Con tempestivo reclamo la Società Frigintini Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione in oggetto sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore ha solo reagito ad una aggressione, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro l'arbitro rilevava un inizio di rissa tra i giocatori delle rispettive squadre e, mentre si dirigeva nelle vicinanze di quanto accadeva, notava il calciatore n.9 della Società Frigintini, sig. Andrea Vicari, colpire con un violento calcio alla schiena il collaboratore della Società Floridia sig. Giuseppe Angelica che, allontanato nel corso della gara, rientrava sul terreno di gioco insultando il direttore di gara ed i calciatori avversari.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata, peraltro, irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 29/A

POLISPORTIVA ANTILLESE (ME) avverso squalifica del campo per n.2 gare; avverso ammenda di € 300,00; avverso inibizione fino al 05/12/2017 del sig. Claudio Bongiorno; avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Brian Lo Conti, avverso squalifiche per quattro gare a carico del calciatore sig. Cristian Rizzo e per tre gare a carico del calciatore sig. Carmelo Cardone.

Campionato 2^a Cat. Girone "D" Gara: Antillese/Akron Savoca del 12/11/2017.

C.U. n.158 del 15/11/2017.

Con tempestivo reclamo la Società Pol. Antillese, in persona del suo Presidente pro tempore sig. Claudio Bongiorno, impugna le sanzioni in oggetto sostenendo, in buona sintesi, che quanto riportato in referto dal direttore di gara non corrisponde all'esatto accadimento dei fatti per cui chiede, in via principale, la revoca delle sanzioni così come inflitte e, in via subordinata, una loro riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo risulta sottoscritto dal Presidente pro tempore sig. Claudio Bongiorno, soggetto in atto inibito, per cui non avente titolo a rappresentare la società di appartenenza ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. a) del C.G.S. con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile per quanto attiene le sanzioni a carico della società e dei calciatori squalificati.

Lo stesso deve, pertanto, essere considerato presentato a puro titolo personale ma risulta, anche sotto questo profilo, inammissibile in quanto la sanzione inflitta al sig. Claudio Bongiorno non è impugnabile ai sensi dell'art 45 comma 3 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo in quanto inammissibile.

Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 30/A

A.S.D. TIRRENIA CALCIO (ME) avverso ammenda di € 200,00 ed avverso inibizione fino al 15/02/2017 del sig. Davide Pitrone.

Campionato Allievi Regionali Girone "C" Gara: Tirrenia Calcio/Messana 1966 del 12/11/2017.

C.U. n.159/ sgs 49 del 15/11/2017.

Con tempestivo reclamo la Società Tirrenia Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni in oggetto sostenendo in buona sintesi che quanto accaduto è da addebitare alla circostanza che il loro allenatore non aveva potuto raggiungere il campo di gara per motivi di salute e che nella fretta di sostituirlo con altro soggetto il sig. Davide Pitrone, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore ha omesso di correggere la distinta, per cui chiede una riduzione delle sanzioni in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che durante il riconoscimento effettuato dal direttore di gara il sig. Davide Pitrone lo informava che il sig. Di Fina Mauro, indicato in elenco quale allenatore, non era presente e che sarebbe arrivato in ritardo e che, appena iniziato il 1° t., si presentava in panchina un signore che affermava di essere il sig. Di Fina.

Nutrendo qualche dubbio sull'identità dell'allenatore l'arbitro, al termine del 1° t. lo convocava nel proprio spogliatoio dove questi confessava di non essere il sig. Mauro Di Fina, bensì persona non iscritta in elenco, per cui veniva allontanato dal terreno di gioco. Alla stregua di ciò quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento, senza sottacere che il dirigente accompagnatore non ha preventivamente informato il direttore di gara dell'avvenuta sostituzione né ha provveduto tempestivamente a modificare la distinta gara al termine del 1° t., risultando le sanzioni inflitte appena congrue in relazione alla grave condotta antiregolamentare posta in essere dal sig. Davide Pitrone e conseguentemente dall'odierna reclamante a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/11/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**